



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 252	di data 17/06/24

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDE 2022 PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DECADENZA DAL CONTRIBUTO INTEGRATIVO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 17.04.2023 n. 102 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.A. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

vista la graduatoria formata per l'anno 2022 per i cittadini comunitari ed approvata con propria determinazione 30.06.2023 n. 57/291;

atteso che il nucleo del soggetto, di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma

pagina 1/4

parte integrante del presente provvedimento risulta inserito nella graduatoria di edilizia abitativa pubblica per la locazione alloggio pubblico formata per l'anno 2022 alla posizione n. 267 con punti 160,00;

considerato che, risultando il nucleo del soggetto, di cui all'Allegato 1 in posizione utile nella suddetta graduatoria, allo stesso è stata proposta, con nota di data 24.04.2024, prot. 148276, la locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, idoneo per dimensioni al nucleo familiare richiedente, secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica e all'Allegato 2) del medesimo Regolamento;

atteso che il soggetto, di cui all'Allegato 1 non ha accettato l'alloggio proposto rinunciando esplicitamente alla locazione dell'alloggio nei termini fissati, con nota di data 02.05.2024, prot. 178018;

visto l'art. 11, comma 1, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, il quale prevede che il rifiuto dell'alloggio proposto in locazione o la mancata accettazione nel termine stabilito dall'ente locale comportano la decadenza dal beneficio, l'esclusione dalla graduatoria e l'inammissibilità della domanda di alloggio a canone sostenibile presentata presso lo stesso ente locale per cinque anni decorrenti dalla data del rifiuto o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'alloggio offerto in locazione;

preso atto della necessità di escludere la domanda in oggetto dalla graduatoria generale per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica formata per l'anno 2022 ai sensi della L.P. 15/2005;

vista altresì la determinazione n. 57/208 di data 28.04.2023 relativa alla concessione del contributo al canone di locazione per alloggi sul libero mercato;

preso atto inoltre che il nucleo del soggetto, di cui all'Allegato 1 risulta altresì inserito nella graduatoria 2022 per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione di libero mercato;

visto l'art. 34, comma 2, del Regolamento che dispone la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione nel caso di rifiuto di un alloggio a canone sostenibile;

considerato che, notiziato circa l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta graduatoria, con nota di data 02.05.2024, prot. 178620, regolarmente notificata, l'interessato ha prodotto controdeduzioni a quanto contestatogli nei termini stabiliti, con nota di data 18.05.2024 pervenuta in data 20.05.2024 prot. n. 217272;

vista la nota di data 20.05.2024 prot. n. 217763, regolarmente notificata, con cui è stato comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1 che le motivazioni da lui addotte non sono accoglibili;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 - 2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n.C_378/S005/0452082 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di escludere, per i motivi indicati in premessa, dalla graduatoria dei richiedenti la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, formata per l’anno 2022 ai sensi della L.P. 07.11.2005 n. 15, la domanda del soggetto, di cui all’Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che sarà inammissibile un’eventuale nuova domanda di alloggio di edilizia abitativa pubblica nell’ambito territoriale della gestione associata tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, da parte del soggetto di cui all’Allegato 1, nei cinque anni successivi alla data di rinuncia dell’alloggio proposto, ovvero dal 02.05.2024;
3. di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la decadenza dal mese di giugno 2024 dal contributo integrativo al canone di locazione, a cui il soggetto, di cui all’Allegato 1 aveva diritto in base alla graduatoria domande 2022;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all’interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all’interessato.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperì

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 17/06/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 252	di data 17/06/24

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDE 2022 PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DECADENZA DAL CONTRIBUTO INTEGRATIVO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 17 giugno 2024